

Cuneo, 20 aprile 2015  
Protocollo 23573

Affidamento del servizio di gestione in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle sanzioni del codice della strada e di quelle relative a violazione ai regolamenti comunali, nonché in tutte le altre entrate patrimoniali del Comune di Cuneo e di altri enti — [C.I.G. 6160602199]

#### Chiarimento n. 5

**A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di imprese interessate a partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:**

— il versamento delle somme riscosse deve essere effettuato con cadenza bimestrale, così come specificato all'articolo 5 — comma 2 — del capitolato speciale di appalto. La scadenza del versamento è il giorno 20 del mese successivo al bimestre rendicontato. Il minimo garantito di cui all'articolo 3 — comma 5 — del capitolato speciale di appalto deve essere versato entro 12 mesi dalla data di presa in carico della lista da riscuotere, suddiviso in rate bimestrali di pari importo.

La cadenza bimestrale rappresenta la scadenza unificata in cui deve essere versato il riscosso e il minimo garantito. Pertanto, nei primi 12 mesi, alla fine di ogni bimestre il concessionario dovrà in ogni caso effettuare il versamento di 1/6 del minimo garantito. Se il riscosso supera il minimo garantito, dovrà versare anche la differenza incassata. Alla fine dei 12 mesi il concessionario dovrà comunque aver versato nelle casse comunali tutto il minimo garantito oltre il riscosso che eccede il minimo garantito.

Nel caso in cui alla fine dei 12 mesi il riscosso sia inferiore al minimo garantito, la differenza potrà essere recuperata dal concessionario detraendola dalle riscossioni (sempre da rendicontare) effettuate nei mesi successivi ai primi 12.

Se al termine di tutte le procedure di riscossione intraprese, e cioè nel momento in cui il concessionario avanza domanda di rimborso delle documentate spese postali e spese di esecuzione, il gettito riscosso fosse ancora inferiore al minimo garantito versato nei primi 12 mesi, la differenza non è comunque oggetto di restituzione da parte del Comune;

- il corrispettivo spettante al concessionario è rappresentato dall'aggio da porre a carico del contribuente. Nel capitolato speciale di appalto non è specificato con quali modalità debba essere pagato al concessionario: viene infatti lasciata ampia libertà alle controparti di disciplinarne le modalità, da definire in modo più preciso nei contratti che il concessionario stipulerà con i diversi Comuni associati;
- la “nota spese documentata” relativa al rimborso spese delle procedure esecutive con esito infruttuoso è da intendersi come il documento fiscalmente valido per esigere il pagamento di un corrispettivo e/o rimborso spese sostenute. Nel caso di soggetti che esercitano attività commerciale, esso è rappresentato dalla fattura;
- le “procedure concluse” indicate all’articolo 4 — comma 5, punto 2 — del capitolato speciale d’appalto sono esclusivamente quelle procedure per le quali il concessionario ha facoltà di chiedere al Comune il rimborso delle spese di esecuzione, così come previsto al comma 4 dell’articolo 4 del capitolato stesso. Quindi trattasi esclusivamente delle procedure esecutive concluse in modo infruttuoso;
- l’importo contrattuale annuo e l’importo complessivo contrattuale da indicare al punto 35 della “Dichiarazione sostitutiva dei requisiti” si riferiscono all’importo fatturato dal concessionario per servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto nel periodo 2011-2012-2013. Tali valori vanno indicati a mero titolo informativo e non costituiscono requisito di partecipazione;
- il divieto di cui all’articolo 49 — comma 8 — del Codice, che recita testualmente: *«In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quelle che si avvale dei requisiti...»* deve essere inteso, come ribadito dalla stessa A.V.C.P., nel senso che è vietata la partecipazione dell’impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l’una con l’altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente e avvalsa appartengono allo stesso raggruppamento e presentino un’unica offerta facente capo al medesimo centro di interesse;
- in riferimento alla dichiarazione del fideiussore, come previsto all’articolo 5 “Contenuto, termini e modalità di presentazione delle offerte” — Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa — punto D), la dichiarazione può essere inserita nella polizza fideiussoria di cui al precedente punto C) del medesimo articolo;
- come dettagliatamente specificato all’articolo 8 “Sistema AVCPASS” del disciplinare di gara, al fine di consentire alla stazione appaltante di utilizzare la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, dal 1° luglio 2014 gli operatori economici devono effettuare la registrazione al servizio AVCPASS [Portale AVCP — Servizi ad accesso riservato, seguendo le istruzioni contenute] e, individuata la procedura di affidamento cui partecipare, otterranno dal sistema AVCPASS un “PASSOE” [il documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS], da inserire sul frontespizio del plico inviato e nella busta della documentazione amministrativa [le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it)]. Tramite un’area dedicata, gli operatori economici — su apposita richiesta della stazione appaltante e successivamente all’apertura della documentazione amministrativa — dovranno inserire sul sistema AVCPASS i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- come ribadito nel chiarimento n. 2, il sopralluogo non è obbligatorio, per cui il concorrente non deve allegare all’offerta il “Certificato di avvenuto sopralluogo e presa visione rilasciato dal

Comune di Cuneo”. Qualora invece il concorrente intenda effettuare il sopralluogo, deve contattare gli uffici comunali ai recapiti indicati all’articolo 9 “Consultazione della documentazione, informazioni e sopralluogo” del disciplinare di gara. In ogni caso, per la partecipazione alla gara è necessario che il concorrente compili il punto 30 della “*Dichiarazione sostitutiva dei requisiti — Allegato A*”. I concorrenti che non hanno effettuato il sopralluogo possono barrare la prima parte di tale punto che recita: “di essersi recato sul posto dove deve essere espletato l’appalto.....”;

- il corrispettivo spettante al concessionario, rappresentato dall’aggio, è soggetto all’Iva nella misura di legge, previa fatturazione a carico dell’ente;
- in relazione al punto 3 dell’articolo 2 “Soggetti ammessi alla gara” del disciplinare di gara, che recita testualmente “3. capacità tecnica e professionale: aver svolto nell’ultimo triennio [2011-2012-2013] un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto per conto di almeno 3 [tre] Comuni con popolazione residente pari o superiore a 15.000 abitanti. Per servizio analogo si intende di aver svolto il servizio di riscossione coattiva per almeno una delle seguenti tipologie di entrata: ICI/IMU — TARSU/TARES — PUBBLICITA’ — CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA — ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI”, sono equiparabili ai Comuni anche i servizi resi nei confronti di Unioni di Comuni con popolazione residente pari o superiore a 15.000 abitanti. Non sono equiparabili ai Comuni le Province o altre tipologie di enti locali e territoriali.

**Il dirigente**  
**Rinaldi Giorgio**  
*Documento firmato digitalmente*